

3.12 GENITORE ACCOGLIENTE

Il genitore può realizzare il servizio o presso la propria abitazione o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del terzo settore, purché mantengano la connotazione di ambiente domestico. Il genitore accoglie un numero massimo di quattro bambini nella fascia di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi (compresi i propri figli), con un tempo giornaliero commisurato alle effettive necessità dei bambini e delle famiglie. E' il genitore accogliente che si prende "cura" dei bambini. Questa tipologia di servizio può essere associata a un modulo di servizio di educatore domiciliare. Il coordinatore pedagogico distrettuale verifica le parti di propria competenza. La ASL, ad ogni genitore che intende fornire il servizio di "genitore accogliente", attesta le condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne. Il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario supporta il genitore accogliente nell'elaborazione del progetto educativo che dovrà essere condiviso con la/le famiglia/e coinvolta/e nel progetto medesimo. I Comuni singoli o associati possono prevedere forme di sostegno economico nell'ottica di sussidiarietà. Al genitore accogliente è consentito di portare avanti il servizio con i bambini accolti anche se il proprio figlio ha raggiunto i trentasei mesi. L'esperienza non può essere ripetuta salvo la condizione di nuova maternità o paternità del genitore accogliente. Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.